

**STATUTO DI  
INTERCREDIT  
CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO SOC. COOP.**

*Sommario*

<b>TITOLO I (Costituzione)</b> .....	<b>2</b>
Articolo 1 (Costituzione, Denominazione, Valori di riferimento, Mutualità prevalente) .....	2
Articolo 2 (Durata, Sede, Competenza Territoriale) .....	2
<b>TITOLO II (Disciplina di riferimento, scopo e oggetto)</b> .....	<b>3</b>
Articolo 3 (Normativa e regime mutualistico).....	3
Articolo 4 (Scopo e oggetto).....	3
<b>TITOLO III (Soci)</b> .....	<b>4</b>
Articolo 5 (Requisiti e numero dei Soci) .....	4
Articolo 6 (Ammissione dei soci).....	5
Articolo 7 (Obblighi dei soci).....	5
Articolo 8 (Perdita della qualità di socio) .....	6
Articolo 9 (Decadenza).....	6
Articolo 10 (Recesso).....	7
Articolo 11(Escusione del Socio) .....	7
Articolo 12 (Liquidazione delle quote) .....	8
Articolo 13 (Responsabilità del Socio uscente).....	9
Articolo 14 (Enti Promotori e Sostenitori).....	9
<b>TITOLO IV (Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)</b> .....	<b>10</b>
Articolo 15 (Capitale sociale e Patrimonio sociale) .....	10
Articolo 16 (Quote).....	10
Articolo 17 (Strumenti finanziari) .....	11
Articolo 18 (Patrimoni destinati) .....	11
<b>TITOLO V (Bilancio)</b> .....	<b>11</b>
Articolo 19 (Esercizio sociale, Bilancio) .....	11
Articolo 20 (Utili) .....	11
Articolo 21 (Revisione legale dei conti e Certificazione del bilancio) .....	12
<b>TITOLO VI (Organizzazione interna)</b> .....	<b>12</b>
Articolo 22 (Organi della Società) .....	12
Articolo 23 (Assemblea generale e Assemblee separate).....	12
Articolo 24 (Convocazioni) .....	13
Articolo 25 (Riunioni).....	14
Articolo 26 (Assemblea ordinaria dei Soci).....	14
Articolo 27 (Assemblea straordinaria dei Soci) .....	15
Articolo 28 (Rappresentanza nell'Assemblea).....	15
Articolo 29 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione).....	15
Articolo 30 (Consiglio di Amministrazione) .....	16
Articolo 31 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione).....	16
Articolo 32 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).....	17
Articolo 33 (Comitato Esecutivo).....	18
Articolo 34 (Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente).....	18
Articolo 35 (Rappresentanza legale. Firma sociale).....	19
Articolo 36 (Collegio Sindacale e controllo contabile).....	19
Articolo 37 (Direttore della Società).....	19
Articolo 38 (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza).....	20
Articolo 39 (Collegio dei Probiviri, composizione e funzionamento).....	20
<b>TITOLO VII (Scioglimento. Liquidazione)</b> .....	<b>20</b>
Articolo 40 (Scioglimento. Liquidazione) .....	20
<b>TITOLO VIII (Disposizioni generali e finali, norme transitorie)</b> .....	<b>21</b>
Articolo 41 (Regolamenti).....	21
Articolo 42 (Rinvio) .....	21

## **TITOLO I**

### **(Costituzione)**

#### **Articolo 1**

##### **(Costituzione, Denominazione, Valori di riferimento, Mutualità prevalente)**

1. È costituita una Società Cooperativa denominata “INTERCREDIT – Confidi Imprese e Lavoro Autonomo – Soc. Coop.” (di seguito: “la Società”).
2. La Società è un Confidi istituito ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269 come convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n° 326 ed adotta la forma giuridica di società cooperativa; la Società è una Cooperativa a mutualità prevalente in quanto adotta le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 comma 1 c.c. e rispetta la disciplina sull’attività prevalente.  
La Società è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. La Società non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto:
  - non è prevista la possibilità di distribuire utili o avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualsiasi forma ai soci;
  - è previsto il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le Società Cooperative a mutualità prevalente;
  - è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;
  - vi è l’obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici di cui all’art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03.
3. La Società ispira la propria attività ai valori della responsabilità sociale d’impresa impegnandosi nel contribuire ad una crescita economica sostenibile ed etica della comunità accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale.
4. La Società contribuisce e sostiene le attività di Associazioni e Fondazioni Onlus impegnate nell’aiuto a persone svantaggiate.
5. La Società può aderire alle organizzazioni d’impresa delle varie categorie produttive, costituite a livello nazionale e locale, in quanto espressioni associative di appartenenza della compagine sociale di Intercredit.
6. La Società, ispirandosi ai principi della mutualità prevalente, può inoltre aderire alle associazioni di tutela e di rappresentanza del movimento cooperativo in generale e della cooperazione di credito in particolare.
7. La Società si avvale preferenzialmente dei servizi offerti dagli organismi promossi dagli enti di categoria e dagli enti del movimento cooperativo ai quali aderisce, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.
8. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

#### **Articolo 2**

##### **(Durata, Sede, Competenza Territoriale)**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, anche più volte, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.
2. La Società ha sede nel Comune di Teramo.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, sedi operative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti nonché sedi secondarie in Italia e all’estero, previa, se prescritte, le autorizzazioni dell’Autorità di Vigilanza.
4. La competenza territoriale è il territorio nazionale dello Stato Italiano e ove compatibile con la legge anche all’estero.

## **TITOLO II**

### **(Disciplina di riferimento, scopo e oggetto)**

#### **Articolo 3**

##### **(Normativa e regime mutualistico)**

1. Alla Società si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.
2. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata con lo scopo di favorire e assistere le imprese socie nelle loro attività economiche supportandole nelle operazioni di accesso al credito e dei servizi ad esse connessi e strumentali.
3. Alla Società si applicano inoltre tutte le leggi speciali in materia ed in particolare le seguenti disposizioni:
  - a) la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi prevista dall'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 24.11.2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) la normativa riguardante la gestione dei fondi di prevenzione dell'usura prevista all'art. 15 della legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) la normativa secondaria di attuazione della Legge di cui alla precedente lett. a);
  - d) le norme del T.U.B. relative ai Confidi in quanto compatibili.

#### **Articolo 4**

##### **(Scopo e oggetto)**

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci; essa può esercitare la prestazione di servizi connessi o strumentali alla sua attività prevalente, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società, nei limiti consentiti dalla legge, può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
4. La Società può inoltre intervenire in co-garanzia o controgaranzia in relazione alle garanzie prestate da altri Confidi o Enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi, Soci della Società.
5. La Società esercita in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi; può altresì svolgere nei confronti delle imprese socie, le attività indicate all'art. 112 del Testo Unico e in particolare:
  - a) prestazioni di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
  - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
  - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con gli enti soci e con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nel presente comma ed in misura non prevalente, attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente.
6. La Società può partecipare nei limiti determinati dalla Legge e dall'Autorità di vigilanza,

a gruppi cooperativi paritetici, a società finanziarie e bancarie e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.

La Società può aderire a fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di contro-garanzie e co-garanzie ai Confidi.

La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge; inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo i divieti e sempre nei limiti imposti dalla Legge e dalla Autorità di Vigilanza, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative, strumentali e simili e associarsi ad altre Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili allo scopo di sostenerne l'azione, purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.

7. Nei limiti consentiti dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti degli Organi di Vigilanza, la Società potrà svolgere anche attività di garanzia collettiva fidi di secondo grado.

### **TITOLO III**

#### **(Soci)**

##### **Articolo 5**

###### **(Requisiti e numero dei Soci)**

1. Il numero dei Soci è illimitato e non può mai essere al di sotto di quello minimo stabilito dalla legge e in ogni caso non inferiore a duecentocinquanta.
2. Possono essere ammessi come Soci le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  
Rientrano nelle predette categorie tutte le imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6.5.2003 n.2003/361/CE, ivi inclusi i professionisti e le Società di persone o associazioni fra professionisti, che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, a livello individuale o consolidato, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della richiamata Raccomandazione ovvero che non superano i parametri anzidetti nelle misure che dovessero essere in seguito modificate dai competenti organismi comunitari. Possono essere ammessi come Soci i Consorzi, le Cooperative e gli Enti abilitati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese ad essi aderenti come definite nei precedenti commi 2 e 3, qualora ciò sia consentito dalla legge e dalla normativa di Vigilanza.
3. Alla Società possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché queste ultime complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
4. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che si siano resi gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima a porre in essere atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
5. Gli enti pubblici e privati, gli Istituti e le aziende, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Società ai sensi del presente articolo, possono promuoverne e sostenerne l'attività attraverso contributi (anche a fondo perduto), e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci né fruiscono delle attività sociali, così come definito nel successivo articolo 14 del presente statuto. Essi possono essere collettivamente indicati anche solo

come “Enti Promotori e Sostenitori”.

6. Nei limiti consentiti dalle norme, anche speciali, in materia, possono inoltre essere soci – nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società – persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
7. Le imprese e gli enti soci che detengono partecipazioni al capitale sociale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 25 del TUB.
8. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l’indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti telefax e/o comunque di altro “recapito” in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra Società e socio. Il socio ha l’onere di comunicare ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, se indirizzata all’ultimo recapito indicato. Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci.

## **Articolo 6**

### **(Ammissione dei soci)**

1. Chi intende essere ammesso come Socio deve farne domanda scritta alla Società e presentare l’eventuale documentazione integrativa richiesta. Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento interno, ovvero con delibera dell’Organo Amministrativo, a discrezione di quest’ultimo organo.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5 e di accettare, senza riserve o condizioni, sia le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti sia le deliberazioni degli organi sociali.
3. Nella domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all’interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.
4. Il Consiglio di Amministrazione prevede un numero minimo di quote da sottoscrivere da parte del nuovo Socio. Il Socio è tenuto all’immediato pagamento delle quote sottoscritte.
5. L’organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

## **Articolo 7**

### **(Obblighi dei soci)**

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo precedente, i Soci assumono altresì, oltre l’obbligo di pagamento delle quote sottoscritte, anche gli ulteriori obblighi previsti dal presente articolo.
2. I Soci sono in particolare obbligati a:
  - a) versare alla Società commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni;
  - b) versare, all’atto della concessione del credito e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie collettive, un importo commisurato all’entità della garanzia ottenuta sotto forma di sottoscrizione e versamento di quote sociali ed eventualmente versare un deposito cauzionale infruttifero destinato alla formazione di fondi rischi indisponibili; i depositi cauzionali saranno restituiti al Socio in conformità all’avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte e in conformità alle disposizioni degli appositi regolamenti. I depositi cauzionali non verranno restituiti in caso di insolvenza da parte del Socio ma saranno incamerati a copertura delle perdite subite dalla Società; l’entità di tale importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) ottemperare alle obbligazioni economiche assunte sotto qualunque forma e titolo in relazione all’accesso ai servizi loro offerti.

Tutti i Soci sono inoltre tenuti a:

- a) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richieste e attinenti all'oggetto sociale, e in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
  - b) osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi della Società, oltre che a favorire gli interessi della Società.
- 3.** Inoltre il Consiglio di Amministrazione può stabilire di richiedere ai Soci obbligati, all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche o degli altri enti finanziari convenzionati, di rilasciare in favore della Società una garanzia fideiussoria collettiva o a versare alla Società, oltre a quanto disposto dal comma 2 lett. b, un contributo destinato ai fondi rischi indisponibili per un ammontare determinato dal Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo del 5% dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzie deliberate in loro favore dalla Società.
- 4.** Le suddette fideiussioni non vengono meno nel caso di perdita della qualità di Socio limitatamente alle obbligazioni di garanzia in favore della Società in essere alla data della cessazione del rapporto sociale con il Socio uscente.

## **Articolo 8**

### **(Perdita della qualità di socio)**

- 1.** La qualità di socio si perde per recesso o per decadenza o per esclusione, ai sensi di legge e di Statuto, oltre che per morte del socio imprenditore individuale, salvo quanto previsto, al riguardo, nel prosieguo del presente Statuto. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.
- 2.** In ogni caso in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, nell'ipotesi in cui alla data di efficacia dello scioglimento sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Società in favore del socio il cui rapporto si scioglie, quest'ultimo (o, in caso di morte, i suoi eredi) sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi e/o spese e/o dei corrispettivi a qualsiasi titolo stabiliti dagli organi sociali ai sensi dello Statuto e dei regolamenti, sino a che la garanzia, la contro-garanzia o la co-garanzia rilasciata dalla società non venga estinta anche in via anticipata. In ogni caso, qualora il socio abbia assunto nei confronti della Società impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti dal Socio stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.

## **Articolo 9**

### **(Decadenza)**

- 1.** La decadenza si verifica per morte della persona fisica nel caso di impresa individuale, per cessazione dell'attività di impresa, per scioglimento, per messa in liquidazione, per sottoposizione a procedura concorsuale e ove vengano meno i requisiti di ammissione previsti dallo statuto.
- 2.** In caso di rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, questi possono essere mantenuti in essere fino alla naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale ha effetto dal momento in cui tali rapporti cessano. Dal momento in cui si verificano le condizioni per la decadenza e fino al momento in cui la decadenza ha effetto sul rapporto sociale, il Socio non può stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso.
- 3.** Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia della decadenza sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Società in favore del decaduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi e/o spese e/o dei corrispettivi a qualsiasi titolo stabiliti dagli organi sociali ai sensi dello Statuto e dei regolamenti, sino a che le garanzie e/o le contro-garanzie e/o le co-garanzie rilasciate dalla Società non vengano estinte, anche in via anticipata. Resta in ogni caso inteso che qualora il Socio decaduto

abbia assunto nei confronti della Società impegni tali da permanere anche posteriormente alla decadenza dello stesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

## **Articolo 10**

### **(Recesso)**

1. Il recesso del Socio, che non può essere parziale, è ammesso nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui il Socio non sia più in grado o non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso è esercitabile solo dopo che siano decorsi almeno due anni dall'acquisto della qualità di socio.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla Società con preavviso di novanta giorni e deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. In ordine all'insussistenza dei presupposti per il recesso del socio ed all'impugnativa della relativa comunicazione si applicano le norme di legge.
4. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
5. Il recesso è annotato nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.
6. Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia del recesso sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Società in favore del receduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi e/o spese e/o dei corrispettivi a qualsiasi titolo stabiliti dagli organi sociali ai sensi dello Statuto e dei regolamenti, sino a che le garanzie e/o le contro-garanzie e/o le co-garanzie rilasciate dalla Società non vengano estinte, anche in via anticipata. Resta in ogni caso inteso che qualora il socio receduto abbia assunto nei confronti della Società impegni tali da permanere anche posteriormente al recesso dello stesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

## **Articolo 11**

### **(Esclusione del Socio)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dalla Società qualora il Socio:
  - a) sia sottoposto a procedura concorsuale e liquidatoria;
  - b) non abbia o abbia perso i requisiti di ammissione previsti dall'art. 5, o che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5;
  - c) non effettui i versamenti previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
  - d) non presti le fideiussioni previste dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
  - e) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento del debito;
  - f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle quote sottoscritte o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società medesima;
  - g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti societari o di deliberazioni degli Organi sociali;
  - h) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione;
  - i) abbia subito la pronuncia di sentenza di condanna, in primo grado, a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella qualità di amministratore, sindaco o direttore;
  - j) sia stato interdetto dalla emissione di assegni bancari e/o simili;
  - k) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società e in particolare, ma non esclusivamente, non abbia tempestivamente informato la Società di eventi che ne avrebbero impedito l'ammissione, ovvero che comportano il venir meno dei requisiti

- necessari per la sua permanenza nella Società;
- l) abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi della Società o si trovi in permanente conflitto con le deliberazioni degli Organi sociali;
  - m) sia stato interdetto, inabilitato o gli sia stato nominato un amministratore di sostegno, ovvero sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- 2.** Il provvedimento di esclusione ha effetto immediato ed è comunicato al Socio dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.  
Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione il Socio può proporre opposizione davanti al Tribunale competente. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il Socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione, è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfino i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salva l'ipotesi dell'articolo 5, comma 3.
- 3.** Nell'ipotesi in cui alla data dell'esclusione sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Società in favore dell'escluso, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi e/o spese e/o dei corrispettivi a qualsiasi titolo stabiliti dagli organi sociali ai sensi dello Statuto e dei regolamenti, sino a che le garanzie e/o le contro-garanzie e/o le co-garanzie rilasciate dalla Società non vengano estinte, anche in via anticipata. Resta in ogni caso inteso che qualora il socio escluso abbia assunto nei confronti della Società impegni tali da permanere anche posteriormente all'esclusione dello stesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

## **Articolo 12**

### ***(Liquidazione delle quote)***

- 1.** Nel caso di recesso, esclusione, decadenza del Socio o, in caso di morte ai suoi eredi aventi diritto, viene rimborsato il solo valore nominale delle quote da lui versate, ridotto in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono essere mai distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. In caso di aumento gratuito del capitale sociale, viene esclusa la possibilità di restituzione ai soci uscenti del valore nominale della parte della loro quota corrispondente all'aumento gratuito.
- 2.** La liquidazione della quota, in ogni caso, è subordinata alla totale estinzione di ogni obbligazione gravante sul socio uscente nei confronti della società.
- 3.** Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale il rapporto associativo si è sciolto, e comunque su richiesta scritta, ed a norma di legge.  
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, avuto riguardo ai rapporti mutualistici, può differire il rimborso delle quote sociali oltre il termine previsto nel primo capoverso del presente comma, comunque non oltre tre anni dalla scadenza del suddetto termine.  
Resta comunque salva la facoltà della Società di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra la società stessa ed il socio di cui viene meno il rapporto sociale. La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i soci, spetta alla Società in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge ed anche mediante acquisto di quote proprie.
- 4.** Fermo quanto previsto nel precedente capoverso, il rimborso può, infine, avvenire mediante riduzione del capitale della società nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, e fermo restando quanto previsto dalla Legge Confidi e da ogni applicabile normativa in ordine al capitale ed al patrimonio minimo dei Confidi.
- 5.** Le somme destinate alla liquidazione della quota qui disciplinata saranno accantonate e

dovranno essere pagate ai soggetti che legittimamente ne facciano richiesta nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Inutilmente decorso il termine appena sopra indicato, le somme accantonate e non richieste tempestivamente vengono acquisite alla Società.

### **Articolo 13**

#### **(Responsabilità del Socio uscente)**

1. Il Socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.
3. Qualora il Socio defunto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.
4. In ogni caso, qualora il socio abbia assunto nei confronti della Società impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti dal socio stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.

### **Articolo 14**

#### **(Enti Promotori e Sostenitori)**

1. Possono essere ammessi alla Società Enti Promotori e Sostenitori, che intervengono a promozione e/o sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto.
2. Possono essere Enti Promotori e Sostenitori enti pubblici e privati, gli Istituti e le Aziende, le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei Confidi ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 269/2003. Essi possono promuovere e/o sostenere l'attività della Società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
3. Detti contributi di terzi possono andare a coprire fino ai quattro quinti del patrimonio netto della Società, comprensivo dei "Fondi rischi indisponibili".
4. Gli Enti Promotori e Sostenitori non divengono soci, né fruiscono delle attività sociali.
5. Per l'assunzione della qualifica di Enti Promotori e/o Sostenitori prevista dal presente articolo, decide il Consiglio di Amministrazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti Promotori e Sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.
6. I rappresentanti degli Enti Promotori e Sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.
7. Fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun organo elettivo della Società è di spettanza dell'assemblea dei soci, gli Enti Promotori e/o Sostenitori nominano i membri del Consiglio di Amministrazione per un numero massimo di membri pari alla metà meno uno dell'intero Consiglio di Amministrazione, così come stabilito nel successivo articolo 30 del presente statuto e nominano altresì un membro effettivo del Collegio Sindacale.
8. Gli Enti Promotori e Sostenitori, a mezzo di propri rappresentanti, nominano i membri citati in un'apposita assemblea, distinta da quella dei Soci.
9. I nomi dei suddetti membri devono essere elencati con il criterio della priorità e comunicati al Presidente della Società prima dello svolgimento dell'assemblea dei Soci. Nell'apposita assemblea cui al precedente comma 8, ad ogni Ente Promotore e/o Sostenitore spetta un numero di voti prioritariamente in proporzione all'entità dei

contributi e garanzie forniti dagli stessi; il funzionamento, le modalità e i sistemi di voto, i criteri di attribuzione dei voti spettanti a ciascun Ente citato, sarà comunque disciplinato in apposito regolamento interno.

## **TITOLO IV**

### **(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)**

#### **Articolo 15**

##### **(Capitale sociale e Patrimonio sociale)**

###### **Capitale sociale**

1. Il Capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative per un ammontare minimo pari a euro 1.000.000,00 ( euro unmilione).
2. Se, per effetto della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Il valore nominale della quota è di euro 250,00.
4. Ciascun socio potrà detenere un numero di quote il cui ammontare, rapportato al capitale sociale, non sia comunque superiore a quanto stabilito dall'art. 19 del TUB. In assenza della prescritta preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia, il socio che detenga quote di capitale sociale superiori a quanto prescritto nell'art. 19 del TUB non potrà esercitare il diritto di voto.
5. Il Capitale Sociale formato da aumenti gratuiti e quindi non costituito da apporti dei soci, deve essere evidenziato in una apposita voce di bilancio.

###### **Patrimonio sociale**

1. Il Patrimonio della Società è formato dal capitale sociale, dai conferimenti degli Enti Promotori e Sostenitori, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto o per deliberazione assembleare nonché da ogni eventuale avanzo di gestione e/o contributi dello Stato o altri enti pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri enti, associazioni, privati ed altri.
2. Il Patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può mai essere inferiore al limite inderogabile di tempo in tempo previsto dalla legge.
3. Il Patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione almeno nella misura imposta dalla normativa di tempo in tempo vigente.
4. Si fa espresso richiamo alle norme speciali di tempo in tempo vigenti in materia.
5. La Società, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

#### **Articolo 16**

##### **(Quote)**

1. Le quote sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni;
2. La qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei Soci della quale il socio ha diritto ad avere attestazione.
3. Le quote non possono essere trasferite né per atto tra i vivi né mortis causa, fatto salvo il diritto del Socio di recedere dalla società.
4. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo volontario di qualsiasi natura a favore di terzi.
5. Nessun Socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del Capitale sociale ed in ogni caso non superiore ad euro duecentomila.

## **Articolo 17**

### **(Strumenti finanziari)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce con propria delibera l'emissione degli strumenti finanziari nell'osservanza del primo comma dell'articolo 2514 c.c.. A fronte di apporti imputabili a patrimonio e che pertanto non attribuiscono la qualità di socio, ai possessori degli strumenti finanziari può essere riconosciuto un diritto economico limitato (interessi e restituzione di capitale) disciplinato dal regolamento di emissione. I suddetti strumenti finanziari sono trasferibili con le limitazioni previste dal regolamento di emissione.
3. Espressamente vietata è la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
4. Ai possessori degli strumenti finanziari non può essere mai riconosciuto e/o consentito la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 18**

### **(Patrimoni destinati)**

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi di garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

## **TITOLO V**

### **(Bilancio)**

## **Articolo 19**

### **(Esercizio sociale, Bilancio)**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli Amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.

## **Articolo 20**

### **(Utili)**

1. L'utile netto risultante dal Bilancio è ripartito come segue:
  - a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
  - b) una quota a Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura eventualmente prevista dalla legge.
2. Gli utili eventualmente residui non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere assegnati ad altre riserve non distribuibili ai Soci.

3. La Società non può remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le Società Cooperative a mutualità prevalente.
4. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

### **Articolo 21**

#### **(Revisione legale dei conti e Certificazione del bilancio)**

1. La revisione legale dei conti sulla Società, se non esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile e dell'articolo 36 del presente Statuto, può essere esercitata da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
2. Quando ne ricorra l'obbligo, la revisione legale sui conti della Società deve essere esercitata da una Società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Quando ricorra l'obbligo previsto dalla legge, una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 provvede alla certificazione annuale del bilancio. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO VI**

### **(Organizzazione interna)**

#### **Articolo 22**

##### **(Organi della Società)**

1. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Presidente e il Vice Presidente;
  - d) Il Comitato Esecutivo;
  - e) il Collegio Sindacale;
  - f) il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 23**

##### **(Assemblea generale e Assemblee separate)**

1. L'Assemblea dei Soci si svolge per mezzo di un' Assemblea generale e di Assemblee separate, se dovute per legge.
2. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.
3. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.
4. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Società istituisce assemblee separate. In tal caso l'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'assemblea generale.
5. Le Assemblee separate sono tenute nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione in ognuna delle province in cui la Società svolge la sua attività. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di predisporre nel territorio provinciale dove non si riunisce l'Assemblea separata un luogo attrezzato dalla Società per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione.

6. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
7. Nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale ogni Socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.
8. Ciascuna Assemblea separata elegge tre delegati, scelti tra i Soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai Soci in relazione a ciascuna deliberazione. I Soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale.  
In tal caso gli altri delegati da eleggere si riducono a due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

## **Articolo 24**

### **(Convocazioni)**

1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.
2. Le Assemblee separate devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione con il medesimo avviso dell'assemblea generale e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci, che indichi gli argomenti da trattare, di almeno un decimo dei soci con diritto di voto. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
3. Nell'avviso di convocazione, oltre a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, anche per le Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e le successive convocazioni, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione precedente. Nell'avviso di convocazione delle assemblee separate dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
4. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.
5. L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti. Ai delegati è nuovamente inviato al loro domicilio l'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.  
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
7. Qualora non siano istituite le Assemblee separate, l'Assemblea dei Soci è convocata su delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, o su richiesta di almeno un decimo dei soci, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, per la prima e la seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso dalla prima, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e/o mediante avviso inviato ai soci a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio, quando la Società non fa ricorso al mercato del

capitale di rischio.

## **Articolo 25**

### **(Riunioni)**

1. Le Assemblee separate e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le Assemblee separate e l'Assemblea generale sono presiedute dal Vicepresidente. In mancanza anche di questi ciascuna Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti alla riunione.
3. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i Soci non delegati.
4. Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 26 e 27 sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei Soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati.
5. È sufficiente la partecipazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale anche di uno solo dei delegati di maggioranza eletti da ciascuna Assemblea separata per rappresentare ed esprimere i relativi voti.
6. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

## **Articolo 26**

### **(Assemblea ordinaria dei Soci)**

1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
  - a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili secondo il disposto degli articoli 19 e 20 del presente statuto;
  - b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti indicati dall'art. 30, li nomina e revoca, nei limiti di riserva stabiliti in favore degli Enti Promotori e Sostenitori di cui all'art. 14 e ne determina i compensi; l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa eletti, approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
  - c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nei limiti di riserva stabiliti in favore degli Enti promotori e Sostenitori di cui all'art. 14 del presente Statuto e ne determina i compensi, ovvero nomina l'intero Collegio Sindacale qualora l'assemblea degli Enti Promotori e Sostenitori cui spetta la nomina dell'altro Sindaco effettivo secondo quanto previsto all'articolo 14, non abbia provveduto entro la data di svolgimento dell'assemblea; nomina il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso spettante al Collegio e provvede alla revoca dei suoi componenti per giusta causa con delibera approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato;
  - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
  - f) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione prevista all'articolo 21;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 39;
  - i) approva eventuali regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i Soci; le deliberazioni relative vengono assunte con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
  - j) delibera il trasferimento della sede principale in Comuni diversi.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 19, comma 3, del presente Statuto.
  4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
  5. Se i Soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
  6. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

### **Articolo 27**

#### **(Assemblea straordinaria dei Soci)**

1. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulle modifiche dello Statuto, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci intervenuti o rappresentati.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci è redatto da un Notaio.

### **Articolo 28**

#### **(Rappresentanza nell'Assemblea)**

1. Nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci Soci.
2. Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.

### **Articolo 29**

#### **(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)**

1. L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dai precedenti artt. 24 e segg. e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
  - che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
  - che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il Segretario della riunione;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
  - regolare lo svolgimento dell'adunanza,
  - constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

### **Articolo 30**

#### **(Consiglio di Amministrazione)**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri. Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente in numero di 5, 7, 9 o 11, dei quali rispettivamente 2, 3, 4 o 5 sono nominati dagli Enti Promotori e Sostenitori qualora presenti, come stabilito nel superiore articolo 14.
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci o le persone indicate dalle Persone Giuridiche socie.
3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili e non possono ricoprire cariche amministrative o direttive in più di altre 10 società.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.
5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Gli Amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.  
L'Assemblea ordinaria dei Soci provvede inoltre a stabilire la relativa remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste. In particolare, al Presidente e al Vice Presidente, viene assegnata un'indennità annuale di carica.  
L'Assemblea ordinaria dei Soci stabilisce inoltre l'ammontare dell'emolumento da accantonare annualmente e da corrispondere al Presidente alla cessazione dell'incarico, a titolo di trattamento di fine mandato.  
L'Assemblea ordinaria dei Soci può altresì stabilire l'assegnazione di una eventuale indennità annuale di funzione da corrispondere al Presidente.  
L'Assemblea ordinaria dei Soci stabilisce anche un'indennità annuale di carica per i componenti del Comitato Esecutivo.

### **Articolo 31**

#### **(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per Statuto spettano

all'Assemblea dei Soci o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto nell'art. 30, comma 7:
  - a) nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo, se istituito;
  - b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
  - c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
  - d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione;
  - e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei Soci;
  - f) istituire, stabilire e determinare i fondi rischi;
  - g) deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi sia nel breve, sia nel medio-lungo termine.
  - h) assumere direttamente le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie, nei limiti indicati negli specifici Regolamenti;
  - i) effettuare ogni operazione di ordinaria amministrazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con Enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, purchè nei limiti indicati negli appositi Regolamenti;
  - j) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
  - k) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto, i Regolamenti statutari che disciplinano i rapporti mutualistici tra la Società e i Soci, compreso il regolamento di emissione degli strumenti finanziari;
  - l) nominare e revocare il Direttore, se nominato;
  - m) deliberare gli atti a esso delegati ai sensi del presente Statuto;
  - n) disporre l'apertura di sedi distaccate e succursali e di eventuali uffici di rappresentanza;
  - o) approvare i Regolamenti interni (operativi, esecutivi e/o tecnici, ecc.) che disciplinano il funzionamento della Società, fermo quanto prescritto dall'art. 2521 ultimo comma del c.c.; tali regolamenti sono immediatamente esecutivi.
  - p) differire il termine di restituzione delle quote di capitale sociale ai Soci, ai sensi dell'art. 12, comma 3, 2° cpv del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del c.c. e dall'art. 33, comma 5 dello Statuto, al Presidente, al Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, ed al Direttore, determinando nel contenuto i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe. Esso può altresì delegare ad altri componenti del medesimo Consiglio di Amministrazione il presidio di specifiche funzioni di controllo con esclusione del Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo.

## **Articolo 32**

### ***(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)***

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, almeno una volta al mese e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento presso recapiti espressamente comunicati alla Società dai consiglieri di amministrazione e dai sindaci effettivi all'atto della loro nomina, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e

dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore se nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Amministratore incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ha convocato e presieduto la riunione.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29, in quanto compatibili.

### **Articolo 33**

#### **(Comitato Esecutivo)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti sociali ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
4. I Componenti del Comitato Esecutivo non possono essere, compresi i componenti di diritto, in numero superiore a tre se il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque o sette membri, e in numero superiore a cinque se il Consiglio di Amministrazione è composto da nove o undici membri.
5. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 31, comma 2, lett. a), b), d), e), g), j), k), l), m), n), o), p) nonché le altre materie indicate dall'art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.
6. Al Comitato Esecutivo possono essere conferite deleghe in materia di esercizio del rilascio delle garanzia entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; possono essere inoltre attribuiti limitati poteri di spesa, entro i limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione; inoltre possono essere demandati poteri per la cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile compatibilmente con la natura e le dimensioni dell'impresa. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sulle funzioni delegate e sul generale andamento della gestione delegata e sulla sua prevedibile evoluzione.
7. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e inoltre ogni qualvolta lo richiedano due dei suoi membri.

### **Articolo 34**

#### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente)**

1. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Il Presidente:
  - a) convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e la presiede, l'Assemblea dei Soci; convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;
  - b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal

- Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore;
  - d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
  - e) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
  - f) conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;
  - g) può deliberare, in casi di urgenza, sulla concessione della garanzia, informandone il Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva;
  - h) può autenticare copie dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione e relativi estratti per gli scopi richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.

### **Articolo 35**

#### **(Rappresentanza legale. Firma sociale)**

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 34, al Presidente del Consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto, il Direttore autorizza tutti gli atti connessi ai crediti di firma rilasciati dalla Società. La restituzione delle cauzioni potrà essere autorizzata solo se il credito è integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del Direttore fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, altresì essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore ed a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

### **Articolo 36**

#### **(Collegio Sindacale e controllo contabile)**

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audio conferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e segg. c.c., salvo che la legge ne imponga l'esercizio da parte di un Revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
6. Al Collegio Sindacale può essere assegnata, ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c., la revisione legale dei conti della società, compatibilmente con disposizioni speciali di legge.
7. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, tranne uno effettivo nominato dagli Enti Promotori e Sostenitori secondo quanto previsto dal precedente articolo 14.

### **Articolo 37**

#### **(Direttore della Società)**

1. Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.
2. Il Direttore prende parte con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di

amministrazione e del Comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione dei crediti di firma. Il Direttore partecipa inoltre alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.

3. Il Direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia dei controlli interni.

### **Articolo 38**

#### **(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)**

1. Gli Amministratori, i Sindaci e il Direttore, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 26 del TUB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

### **Articolo 39**

#### **(Collegio dei Proviviri, composizione e funzionamento)**

1. Il Collegio dei Proviviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.
2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, e i membri sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, lettera h).
3. I Proviviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Possono aver diritto su delibera dell'assemblea dei Soci ad una indennità di presenza.
4. Sono devolute al Collegio dei Proviviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci, quelle relative all'esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
5. Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il Collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Il Collegio dei Proviviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

## **TITOLO VII**

### **(Scioglimento. Liquidazione)**

#### **Articolo 40**

##### **(Scioglimento. Liquidazione)**

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei Soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi. I liquidatori devono esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi sia con i Soci.

3. Il patrimonio sociale rimanente, adempite tutte le obbligazioni sociali, restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione, e restituito ai Soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle quote possedute, deve essere devoluto ai Fondi previsti nell'art. 2514 c.c. lettera d.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai Soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

## **TITOLO VIII**

### ***(Disposizioni generali e finali, norme transitorie)***

#### ***Articolo 41***

##### ***(Regolamenti)***

1. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva, con le maggioranze previste dall'articolo 27 del presente Statuto per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti relativi ai rapporti tra la Società e i Soci, come previsto dall'art. 2521, ultimo comma, del codice civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società nonché per la concessione delle garanzie. Tali regolamenti sono immediatamente esecutivi.

#### ***Articolo 42***

##### ***(Rinvio)***

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, nelle leggi speciali in materia di società cooperative nonché nelle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre le norme dettate dall'art. 13 del decreto legge 30/9/2003, n. 269, come convertito e modificato dalla legge 24/11/2003, n. 326, nonché le disposizioni attuative della Banca d'Italia.